

## La cessione di quote di srl tramite intermediari abilitati: adempimenti dichiarativi

### Società

## La cessione di quote di srl tramite intermediari abilitati: adempimenti dichiarativi

*L'art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore a decorrere dal 22 agosto 2008, ha previsto una sorta di "doppio binario" per il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata.*

*Il socio, dunque, che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligatoriamente dell'attività di un notaio per le formalità necessarie, ma può rivolgersi, in alternativa ad un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.*

### di Vito Saracino

#### Cessioni di quote di srl con intermediario abilitato

L'art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore a decorrere dal 22 agosto 2008 prevede che: "l'atto di trasferimento di cui al comma 2 dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con **firma digitale**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'Ufficio del Registro delle imprese nelle cui circoscrizioni è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge 24 novembre 2000, n. 340".

In relazione al termine per l'iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese (**entro 30 giorni**), con il procedimento telematico sorge il problema di individuare il termine a partire dal quale devono essere computati i trenta giorni entro i quali occorre presentare l'atto. L'Unione delle Camere di Commercio, nella circolare 22 settembre 2008, ha risolto questo aspetto operativo come segue: l'atto deve essere sottoscritto con firma digitale dalle parti, "l'ultima delle quali che firma dovrà apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all'atto di cessione una data che consenta agli Uffici la verifica del rispetto dei termini che la legge impone, ai fini della registrazione fiscale (**20 giorni**), sia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (30 giorni)".

#### Gli adempimenti dichiarativi

Le operazioni che possono dare luogo ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d c) a c-quinquies), del TUIR, e nello specifico le cessioni di quote di srl, comportano i seguenti adempimenti di natura dichiarativa:

1. Rilascio delle certificazioni alle parti contraenti da parte di notai, altri intermediari professionali e società ed enti emittenti che intervengono nelle operazioni;
2. Compilazione del quadro SO del modello 770 ordinario da parte di notai, altri intermediari professionali e società emittenti che intervengono nelle operazioni, ove devono essere riportati i dati relativi alle singole cessioni effettuate;
3. Redazione della dichiarazione dei redditi da parte del CEDENTE con compilazione del quadro RT.

#### 1. CERTIFICAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. N. 2015/4790 del 15/01/2015, intitolato "Approvazione della Certificazione Unica **"CU 2015"**, relativa all'anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni - Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica", al paragrafo 3), i notai, gli altri intermediari professionali e le società ed enti emittenti che intervengono, anche come controparti nelle operazioni che possono dare luogo ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, (cessioni di azioni, quote di srl, altre partecipazioni, diritti di opzione ecc.) rilasciano alle parti, entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Con riferimento alle modalità per il rilascio della certificazione, va osservato che può essere consegnata un'attestazione redatta in forma libera (di cui fac-simile proposto in calce al presente articolo) o una copia dell'atto. In questo secondo caso, però, è necessario che l'atto contenga tutte le informazioni richieste concernenti la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria: generalità e codice fiscale del contribuente, natura, oggetto e data dell'operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, eventuali corrispettivi differenziali e premi.

Premesso che l'Agenzia delle Entrate nel provvedimento prot. n. 2015/4790 del 15/01/2015, al punto 1.1, definisce la natura e il contenuto delle certificazioni uniche (CU) da trasmettere telematicamente, si ritiene che le

**certificazioni**, relative alle operazioni che possono dare luogo ai redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), non rientrando nella casistica contemplata nel succitato provvedimento, non sono oggetto di trasmissione.

## 2. MODELLO 770 ORDINARIO – QUADRO SO

Si precisa che il rilascio delle certificazioni non dispensa dall'obbligo di compilazione del quadro SO da allegare al Modello 770 che deve contenere i dati relativi alle predette operazioni di natura finanziaria. La compilazione del quadro SO del modello 770 ordinario deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengano in operazioni, effettuate nel corso dell'anno precedente, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir. Nel caso in esame di **cessione di quote di srl**, per il tramite di un intermediario abilitato, sono obbligati alla compilazione, tra gli altri, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti.

Qui di seguito in dettaglio le istruzioni per la compilazione del quadro SO3 in materia di cessione di quote di srl.

**70 ORDINARIO**  
Agenzia Entrate

**QUADRO SO**  
Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

CODICE FISCALE

Mod. N.

**SO1** CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA  
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE**

**SO2** Codice ABI 1, Cod. id. Internazionale BIC/SWIFT 2, Codice fiscale 3, Denominazione 4, Cod. Stato 5

**ELENCO DEI SOGGETTI**

**DATI DEL SOGGETTO**

Codice fiscale 1, Cognome e/o Denominazione 2, Nome (solo per le persone fisiche) 3, Sesso (M o F) 4, Data di nascita (giorno, mese, anno) 5, Comune (o Stato estero) di nascita 6, Prov. (solo) 7, Comune del domicilio fiscale 8, Provincia (o Stato) 9, Via o numero civico 10, Cod. Stato 11, Codice di identificazione estero 12

**DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE**

**SO3** Causale 13, Oggetto 14, Data (giorno, mese, anno) 15, Ammontare 16, Quantità 17, Imposte non pagate 18, Numero intestatari 19, Percentuale 20, Codice fiscale cedente/cessionario 21

**DATI DEL SOGGETTO:** vanno indicati i dati identificativi del soggetto che vende le proprie quote di srl.

**DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE:**

- Codice 13 CAUSALE: nel caso di cessione di quote di srl va indicato il codice A "cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. C) del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997 e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni";
- Codice 14 OGGETTO: nel caso di cessione di quote di srl va indicato il punto 1 "azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli";
- Codice 15 DATA: indicare il giorno, il mese e l'anno in cui l'operazione di cessione di quote di srl è stata effettuata;
- Codice 16 AMMONTARE: indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15;
- Codice 17 QUANTITA': indicare la quantità espressa in percentuale dell'attività oggetto dell'operazione;
- Codice 18 IMPOSTE NON PAGATE: campo da non compilare in caso di cessione di quote di srl;
- Codice 19 NUMERO INTESTATARI: indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della comunicazione;



**FAC SIMILE****CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA  
SCATURENTI DA CESSIONE DI QUOTE SRL ANNO 2015**

(Art. 10 c. 1 D.Lgs 21/11/1997 n. 461 - Art. 3 p.1 Provv. Ag. Entrate 15/01/2015)

**DATI SOGGETTO CEDENTE**

Codice fiscale:	
Cognome e nome ovvero denominazione:	
Data di nascita:	
Comune (o Stato estero) di nascita:	
Comune residenza:	
Indirizzo residenza:	
% Titorialità:	
% Contitorialità:	

**DATI RELATIVI ALLA SOCIETA'**

Denominazione sociale:	
Comune sede sociale	
Capitale sociale i.v.	
Indirizzo sede sociale	
Codice fiscale/partita Iva	

**DATI OPERAZIONE**

Data operazione:	
Causale:	
Ammontare delle quote cedute:	
Percentuale delle quote cedute:	
Corrispettivo percepito:	

....., 28.02.2016

In fede

Dott. ....

Copyright © - Riproduzione riservata

© 2010 Wolters Kluwer Italia Srl